

REGOLAMENTO

BORSA DI STUDIO

Art. 1 – L’assegnazione della borsa di studio al candidato selezionato non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con “Alfaomega Associazione Volontari”, ovvero alcun impegno alla costituzione di un futuro rapporto di lavoro.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 2 – La borsa di studio ha durata di dodici mesi, non è rinnovabile e decorre dalla sottoscrizione del presente regolamento.

La borsa di studio sarà sospesa nel caso di comportamento lesivo e di non osservanza del segreto d’ufficio.

Art. 3 – L’assegnatario della borsa di studio s’impegna a vivere il proprio ruolo in armonia con gli interventi e lo stile presenti all’interno dell’équipe delle Case Alloggio secondo principi di onestà, buona fede e sano protagonismo.

Dovrà rispettare le norme vigenti all’interno di “Alfaomega Associazione Volontari”.

Art. 4 – Le funzioni di tutore del borsista sono assunte dal Responsabile delle Case Alloggio di “Alfaomega Associazione Volontari” che segue il progredire del percorso formativo e dell’attività di tirocinio.

Art. 5 – Durante l’intero periodo della borsa di studio l’assegnatario non può beneficiare di altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga.

Art. 6 – Il servizio di supporto assistenziale/educativo si svolgerà all’interno delle Case Alloggio con orario settimanale di 36 ore, distribuito dal lunedì alla domenica, con svolgimento su tre turni; è garantito un giorno di riposo settimanale.

Nell’arco dell’intero periodo di formazione saranno previsti n°15 giorni di assenza da concordare con il Responsabile di Servizio, con un preavviso di almeno 7 giorni.

In caso di dimissioni dalla borsa di studio prima della scadenza prevista, saranno detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo di formazione svolto.

Art. 7 – Il compenso corrisposto agli assegnatori della borsa di studio è di Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00) lordi, distribuito in rate mensili di Euro 800,00 (ottocento/00) lordi, pagati il giorno 10 di ogni mese.



L'ultima rata sarà commisurata agli effettivi giorni di presenza e con le seguenti condizioni:

- Assenze nel periodo della borsa di studio non superiori ai 15 giorni complessivi, anche come somma di frazioni orarie di assenza inferiori alla giornata;
- Svolgimento e completamento dell'intero periodo di borsa di studio;
- Stesura e consegna della relazione di cui all'art. 10.

Art.8 – È garantita, per l'intera durata della borsa di studio, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e quella INAIL per gli infortuni che si verificassero durante il servizio.

Art. 9 – In caso di:

- a) Maternità, la borsa di studio è sospesa sino al terzo mese dopo il parto, salvo richieste di proroga non superiori ai 6 mesi. Il periodo di sospensione non dà diritto all'assegno.
- b) Gravi e documentati motivi: la borsa di studio è sospesa dietro presentazione di idonea documentazione e "Alfaomega Associazione Volontari" si riserva di valutare il proseguo della borsa caso per caso. Il periodo di sospensione non dà diritto all'assegno.
- c) È previsto un periodo di prova; in caso di valutazione negativa la borsa di studio si estingue automaticamente.

Art. 10 – Al termine di ogni mese è prevista la stesura di una breve relazione riguardante l'esperienza svolta. Al termine del periodo della borsa di studio sarà richiesto un elaborato scritto su un tema da definire con il Responsabile del Servizio e il Presidente di "Alfaomega Associazione Volontari". Sarà rilasciata una dichiarazione attestante l'attività svolta.


Art. 11 - Il buon esito della borsa di studio potrà dar luogo a nuove forme di collaborazione con "Alfaomega Associazione Volontari".

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo di "Alfaomega Associazione Volontari".

Curtatone, 05/11/2018



Il Presidente
Arch. Marco Piva



Per accettazione:

